



Città di Medicina

Comune di Medicina
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio Attività Produttive
tel. 051 6979243; fax. 051 6979222
e-mail: attivaproduttive@comune.medicina.bo.it

Prot.n. 2584 del 29.02.2012

ORDINANZA N. 7

OGGETTO: ESECIZI COMMERCIALI DI VENDITA IN SEDE FISSA E PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA LEGGE N. 214 DEL 22 DICEMBRE 2011.

IL SINDACO

Vista la Legge n. 214 del 22/12/2011 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27/12/2011;

Richiamato l'art. 31 della legge suddetta che stabilisce che:

1. “In materia di esercizi commerciali, all'art. 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: *“in via sperimentale”* e dopo le parole *“dell'esercizio”* sono soppresse le seguenti *“ubicato nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte”*;
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e Nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

Visto l'art. 3 comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che prevede che ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza, in particolare, i seguenti limiti e prescrizioni:

“d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”;

Vista la nota prot. n. 1069/2012 del 05/01/2012 e la successiva nota prot. n. 6777/2012 del 18/01/2012 dell'Assessore delle Attività Produttive della Provincia di Bologna, inerenti gli effetti dell'approvazione della manovra del Governo in merito alla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

Attesa la necessità di procedere all'aggiornamento delle disposizioni comunali per una maggiore certezza del diritto nei confronti delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini sulla vigente disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

Visti:

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- l'art. 16 della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003;
- l'art. 31 della legge 214 del 22/12/2011;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DISPONE

la seguente disciplina degli orari delle attività commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande possono scegliere liberamente l'orario di apertura compreso tra le ore 0 e le ore 24 in tutte le giornate dell'anno, comprese le giornate festive e domenicali e possono scegliere liberamente anche l'eventuale giornata di riposo settimanale.
- gli esercenti devono esporre al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.

DISPONE inoltre

che perdono di efficacia le precedenti ordinanze sindacali:

- Ordinanza n. 96 del 05/07/2005;
- Ordinanza n. 109 dell'11/08/2005;
- Ordinanza n. 107 del 24/08/2006;
- Ordinanza n. 22 del 08/03/2007;
- Ordinanza n. 39 del 24/04/2004;
- Ordinanza n. 14 del 21/04/2010;

DA' ATTO

- che le altre norme regolamentari e gli atti deliberativi in materia di orari di apertura delle attività commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 della Legge n. 214 del 22.12.2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011, perdono di efficacia.
- che gli esercenti attività commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia ed in particolare quelle di sicurezza, pubblica incolumità, igiene e sanità, inquinamento acustico, nonché la disciplina regionale non immediatamente decaduta per effetto della novellata disposizione.

Dalla Residenza Municipale, li 29 FEB. 2012

IL SINDACO
Onelio Rambaldi

